

ATTI DI BENEDETTO XVI

Lettera apostolica «motu proprio» “Omnium in mentem” per la modifica di alcune norme del Codice di Diritto canonico, 26 ottobre 2009, «AAS», 102 (2010) 8-10. ()*

OMNIUM in mentem Constitutio Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, die 25 mensis Ianuarii anni 1983 promulgata, revocavit Ecclesiam, utpote quae communitas sit spiritualis simul ac visibilis atque hierarchice ordinata, iuridicis normis indigere «ut exercitium munerum ipsi divinitus concreditorum, sacrae praesertim potestatis et administrationis sacramentorum rite ordinetur». His enim in normis eluceat semper oportet, ex una parte, unitas doctrinae theologicae et canonicae legislationis, ex altera vero pastoralis praescriptorum utilitas quibus ecclesiastica instituta in animarum bonum ordinantur.

Quo efficacius autem et necessaria haec unitas doctrinalis et ordinatio in finem pastorem in tuto ponantur, mature perpensis rationibus, suprema Ecclesiae auctoritas quandoque decernit opportunas normarum canonicarum mutationes vel additiones in easdem inducit. Haec quidem est ratio ad promulgationem Nos movens praesentium Litterarum, quae duas respiciunt quaestiones.

Imprimis, in canonibus 1008 et 1009 *Codici Iuris Canonici* de sacramento Ordinis, essentialis distinctio firmatur inter sacerdotium commune fidelium et sacerdotium ministeriale simulque dissimilitudo ostenditur inter episcopatum, presbyteratum et diaconatum. Nunc vero, postquam, auditis Patribus Congregationis pro Doctrina Fidei, veneratus Decessor Noster Ioannes Paulus II immutandum esse statuit textum numeri 1581 *Catechismi Ecclesiae Catholicae*, eum in finem ut aptius quoad diaconos doctrina recoleretur Constitutionis dogmaticae *Lumen gentium* (n. 29) Concilii Vaticani II, perficiendam esse Nos quoque censemus normam canonicam hanc eandem rem respicientem. Quapropter, audita sententia Pontificii Consilii de Legum Textibus, decernimus ut verba ipsorum canonum immutentur ut infra.

Cum sacramenta praeterea eadem sint pro universa Ecclesia, unius supremae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita, necnon decernere quae ad ordinem in eorum celebratione servandum spectant (cfr can. 841), quae sane omnia pro forma quoque in matrimo-

(*) Vedi alla fine del documento il commento di M. A. ORTIZ, *L'obbligatorietà della forma canonica matrimoniale dopo il m.p. “Omnium in mentem”*.

nii celebratione servanda valent, si saltem alterutra pars in Ecclesia catholica baptizata sit (cfr cann. 11 et 1108).

Statuitur quidem in *Codice Iuris Canonici* eos fideles, qui “actu formali” ab Ecclesia defecerint, legibus ecclesiasticis non teneri circa formam canonicam matrimonii (cfr can. 1117), circa dispensationem ab impedimento disparitatis cultus (cfr can. 1086), necnon circa licentiam pro matrimoniis mixtis requisitam (cfr can. 1124). Ratio et finis huius exceptionis a norma generali canonis 11 eo spectabant, ut matrimoniorum ab iis fidelibus contractorum nullitas vitaretur ob defectum formae canonicae vel ob impedimentum disparitatis cultus.

Horum autem annorum experientia ostendit, e contra, novam hanc legem pastoralia problemata haud pauca genuisse. Imprimis difficilis apparuit determinatio et practica configuratio, singulis in casibus, huius *actus formalis defectionis* ab Ecclesia, sive quoad eius substantiam theologicam sive quoad ipsius aspectum canonicum. Multae praeterea exsurrexerunt difficultates cum in actione pastorali tum in tribunalium praxi. Etenim e nova lege oriri videbantur, saltem oblique, commoditas ac veluti adiumentum apostasiae illis in locis ubi fideles catholici exigui sunt numero, vel ubi iniquae vigent leges matrimoniales discrimina statuentes inter cives ratione religionis; difficilis praeterea fiebat reditus horum baptizatorum qui novum contrahere exoptarent matrimonium canonicum, post prioris ruinam; denique, ut alia omittamus, horum matrimoniorum permulta devenerant de facto pro Ecclesia matrimonia sic dicta clandestina.

His omnibus positis, atque accurate perpensis sententiis sive Patrum Congregationis pro Doctrina Fidei et Pontificii Consilii de Legum Textibus, sive etiam Conferentiarum Episcopalium quibus consultatio facta est circa utilitatem pastoraalem servandi aut abrogandi hanc exceptionem a norma generali canonis 11, necessarium apparuit abolere hanc regulam in canonicarum legum corpus nunc vigens introductam.

Auferenda proinde decernimus in eodem *Codice* verba: “neque actu formali ab ea defecerit” canonis 1117, “nec actu formali ab ea defecerit” canonis 1086 § 1, et “quaeque nec ab ea actu formali defecerit” canonis 1124.

Itaque hac de re auditis Congregatione pro Doctrina Fidei atque Pontificio Consilio de Legum Textibus itemque rogatis sententiam Venerabilibus Fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus Dicasteriis Romanae Curiae Praepositis, quae sequuntur decernimus:

Art. 1. Textus can. 1008 *Codici Iuris Canonici* ita immutatur ut posthac absolute sic sonet:

“Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam, caractere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari titulo Dei populo inserviant”.

Art. 2. Can. 1009 *Codicis Iuris Canonici* posthac tres paragraphos habebit, quarum prima et secunda constent textu vigentis canonis, tertiae vero novus textus ita sit redactus ut ipse can. 1009 § 3 absolute sic sonet:

“Qui constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis”.

Art. 3. Textus can. 1086 § 1 *Codicis Iuris Canonici* sic immutatur:

“Matrimonium inter duas personas, quarum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem recepta, et altera non baptizata, invalidum est”.

Art. 4. Textus can. 1117 *Codicis Iuris Canonici* sic immutatur:

“Statuta superius forma servanda est, si saltem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem recepta sit, salvis praescriptis can. 1127 § 2”.

Art. 5. Textus can. 1124 *Codicis Iuris Canonici* sic immutatur:

“Matrimonium inter duas personas baptizatas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in eandem post baptismum recepta, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam communionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est”.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu Proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus, peculiari etiam mentione dignis, eaque in *Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali* promulgari statuimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die xxvi mensis Octobris anno MMIX, Pontificatus Nostri quinto.

BENEDICTUS PP. XVI

L'OBBLIGATORIETÀ DELLA FORMA CANONICA MATRIMONIALE
DOPO IL M.P. *OMNIUM IN MENTEM*

1. *Due cambiamenti al Codice*

Il motu proprio *Omnia in mentem* ha introdotto due modifiche nel vigente Codice di diritto canonico. Il Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha segnalato nella presentazione della norma che dette modifiche “da tempo erano sottoposte allo studio dei Dicasteri della Curia romana e delle Conferenze episcopali”.¹ Le variazioni apportate riguardano due ambiti ben diversi: da una parte i canoni 1008 e 1009, che vengono adattati al contenuto del n. 1581 del Catechismo della Chiesa Cattolica in cui viene definita

¹ F. COCCOPALMERIO, *Le ragioni di due modifiche*, «L'Osservatore Romano», 16 novembre 2009.

la funzione ministeriale dei diaconi; dall'altra, viene soppressa la clausola "*actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica*" presente nei cann. 1086, 1117 e 1124. In queste pagine ci soffermeremo su questa seconda modifica, che presenta risvolti decisamente più problematici.

Per illustrare la modifica relativa al diaconato, mons. Coccopalmerio si è riferito alla revisione del Catechismo della Chiesa Cattolica, la cui prima edizione affermava nel secondo periodo del n. 1581 che: "*Per ordinationem recipitur capacitas agendi tamquam Christi legatus, Capitis Ecclesiae, in eius triplici munere sacerdotis, prophetae et regis*". "Successivamente, però, per evitare di estendere al grado del Diaconato la facoltà di "*agere in persona Christi Capitis*", che è riservata soltanto ai Vescovi ed ai Presbiteri, la Congregazione per la Dottrina della Fede ritenne necessario modificare, nell'edizione tipica, la redazione di questo n. 1581 nel modo seguente: "*Ab eo (= Christo) Episcopi et presbiteri missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in 'diaconia' liturgiae, verbi et caritatis*". Il 9 ottobre 1998, il Servo di Dio Giovanni Paolo II approvò questa modifica e dispose che ad essa si adeguassero anche i canoni del *Codice di Diritto Canonico*".²

Il can. 1008, nella redazione originale stabiliva che "con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati *a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare*". La nuova redazione del can. 1008, dopo il *Motu proprio* "*Omnium in mentem*", modifica l'ultima frase per evitare che si possa concludere che il sacramento conferisce nei tre gradi la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo; la redazione attuale afferma, in maniera più generica, che chi riceve l'Ordine Sacro è destinato a servire il popolo di Dio per un nuovo e peculiare titolo: "Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli, mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati *a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio*".

La distinzione fra i tre gradi del sacramento dell'Ordine viene ora segnalata nel can. 1009, con l'aggiunta di un terzo paragrafo: "§1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. §2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi. §3 *Coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopa-*

² *Ibid.* Si veda anche il n. 3 del cap. VII del documento della Commissione Teologica Internazionale, *Il diaconato. Funzione e prospettive*, dal significativo titolo interrogativo *Azione diaconale, «in persona Christi [Capitis]»?* Il n. successivo (4) propone come elemento identificativo del diaconato: «*In persona Christi Servi*» come specificità del diaconato?

to o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità”.³

2. *L'actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica.*

Un tentativo di agevolare l'esercizio dello ius connubii

Veniamo ora alla soppressione della clausola “*actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica*”. Il legislatore del 1983 decise di esigere l'osservanza della forma canonica per i matrimoni dei battezzati che non si fossero separati dalla Chiesa *con atto formale*. Tale previsione era un'eccezione al principio contenuto nel can. 11, che stabilisce che “alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti”. La soluzione costituiva una delle novità del regime matrimoniale previsto dal CIC rispetto al precedente pianobenedettino, anche se non era stata accolta nella legislazione per le Chiese orientali.⁴

In realtà, il can. 1099 CIC 17 conteneva anche una previsione per certi versi simile, poiché – nella redazione originale – il § 2 riteneva esentati i battezzati nella Chiesa cattolica “qui ab infantili aetate in haeresi vel schismate aut infidelitate vel sine ulla religione adoleverunt”. Il motu proprio di Pio XII del 1 agosto 1948 soppresse quest'ultima parte del paragrafo, a motivo delle difficoltà di applicazione pratica di tale eccezione all'obbligatorietà della forma.⁵ Per cui dopo il 1948 erano esentati soltanto gli acattolici, battezzati o meno, quando contraevano tra di loro: vigeva il principio *semel catholicus, semper catholicus*, ed era irrilevante un allontanamento della Chiesa e qualsiasi celebrazione differente da quella canonica.

Senza soffermarci qui sull'*iter* di elaborazione del canone 1117,⁶ vale la pena ricordare che quando il legislatore introdusse la clausola in questione intendeva ammettere un'eccezione al principio del can. 11, pensando a quei battezzati che avrebbero presumibilmente ignorato la forma e si sarebbero sposati – se non ci fosse stata la previsione del canone 1117 – invalidamente. Con l'innovazione operata si cercava infatti di garantire – almeno per quanto riguarda le esigenze formali – la validità di tali matrimoni: poiché chi si è allontanato dalla Chiesa non perde lo *ius connubii*, l'esenzione dal requisito

³ “Non è stato necessario, invece, introdurre alcuna modifica nei correlativi canoni 323 § 1; 325 e 743 del *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali* perché in tali norme non è adoperata l'espressione *agere in persona Christi Capitis*” (*Ibid.*).

⁴ A differenza di quanto previsto nel can. 1117 CIC, il CCEO non contiene alcuna norma simile sull'atto di abbandono della Chiesa. La clausola *nec actu formali ab ea defecerit* prevista nel c. 57 § 1 dello *Schema* del CCEO del 1978 venne soppressa nella sessione del 30 marzo 1979; cfr. *Nuntia* 8 (1979) 26-27.

⁶ Cfr. «AAS» 40 (1948) 305.

⁷ Ci siamo occupati di tali questioni in M.A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio canónico celebrado en forma no ordinaria*, Pamplona 1995, 225-248.

della forma verrebbe a facilitare l'esercizio di tale diritto. Il motu proprio *Omnium in mentem* infatti segnala che "la ragione e il fine di questa eccezione alla norma generale del can. 11 aveva lo scopo di evitare che i matrimoni contratti da quei fedeli fossero nulli per difetto di forma, oppure per impedimento di disparità di culto".

Il tentativo di trovare un sistema di esenzione che facilitasse l'esercizio dello *ius connubii* è presente lungo tutto l'iter di redazione del canone, nel proposito più volte espresso in seno al *coetus* di revisione del Codice di ridurre al massimo le nullità per motivi formali, perché "*Matrimonia invalida non sunt multiplicanda*".⁷ Infatti, questo proposito di limitare i casi di nullità per difetto di forma fu presente sia nei lavori conciliari che in quelli di riforma dei canoni relativi all'obbligatorietà della forma e ai suoi requisiti *ad validitatem*. Alla fine, il proposito di ridurre le nullità per motivi formali si concretizzò da una parte nell'estensione dell'istituto della delega e della supplenza ex can. 144 e dall'altra nella possibilità di esimere dall'obbligatorietà a coloro che abbandonassero formalmente la Chiesa.⁸

3. Una difficile interpretazione

La soluzione infine adottata si rivelò subito di difficile interpretazione, e non a caso fu considerata vera *crux interpretum* per gli autori.⁹ Le diverse inter-

⁷ Nelle ultime fasi di revisione del testo, venne respinta la proposta di sopprimere la clausola *nec actu formali ab ea defecerit*, proprio perché *matrimonia invalida non sunt multiplicanda*: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens syntheses animadversionum ab Em. mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Typ. Pol. Vat. 1981, 252 s., 261. «Maiori enim parti coetus placuit ut illi, qui Ecclesiam catholicam palam reliquerunt ideoque formam canonicam celebrationis matrimonii numquam observent, nihilominus validum matrimonium contrahere possint, servatis utique aliunde servandis» (P. HUIZING, relatore del *coetus De matrimonio*, in *Communicationes* 3 (1971) 80). Si veda anche *Communicationes* 8 (1976) 58 s.; *Communicationes* 10 (1978) 96.

⁸ Cfr. M.A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio* cit., 229 s.; ID, *La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio* in M.A. Ortiz (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 159-174; F.R. AZNAR GIL, *La revisión de la forma canónica del matrimonio en el Concilio Vaticano II*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 38 (1982) 507 s.

⁹ Per i riferimenti bibliografici, cfr. M.A. ORTIZ, *Abbandono della Chiesa e forma del matrimonio*, in (a cura di J. Carreras), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Milano 1998, 181-214.; ID., *La forma*, in (a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo), *Diritto matrimoniale canonico*, vol. III, Città del Vaticano 2005, 25-56; V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula "actu formali ab Ecclesia Catholica deficere"*, in *Periodica* 84 (1995) 579-608; T. RINCÓN-PÉREZ, *Alcance canónico de las fórmulas "abandono notorio de la fe católica" y "apartamiento de la Iglesia por acto formal"*, in *Forma jurídica y matrimonio canónico*, Pamplona 1998, 94-114; J. FORNÉS, *La forma en el matrimonio de un católico con un no católico*, in *ibid.*, 84-91, pubblicato anche su *Ius Canonicum* 37 (1997) 13-31; P. MONETA, *I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica: il canone*

pretazioni avanzate coincidevano soprattutto nell'evidenziare le perplessità che potevano sorgere a proposito dell'operatività dell'atto di abbandono, sia perché non risultava pacifico determinare ciò che si dovesse intendere per *atto formale di defezione* – se si dovesse adoperare un'interpretazione più o meno stretta di esso, e quali fossero gli atti ritenuti in grado di far rientrare i soggetti che li compiono nella fattispecie di esenzione dalla forma – sia per le conseguenze sulla validità del matrimonio: più fattispecie erano ritenute di abbandono formale più fedeli risultavano validamente sposati anche senza una precisa consapevolezza della validità canonica della loro unione.

Come dicevamo, la soluzione prospettata nel canone in questione è il risultato di un *iter* di redazione incentrato sul netto proposito di limitare al massimo i casi di nullità per difetto di forma e di voler evitare ogni incertezza o lesione della sicurezza giuridica nella delimitazione dell'ambito di obbligatorietà della forma canonica. Ma mentre l'interpretazione stretta della clausola aiuta a salvare la certezza giuridica, l'interpretazione ampia porterà ad evitare il moltiplicarsi delle nullità in un senso apparentemente paradossale:¹⁰ tante più fattispecie si faranno rientrare in quell'atto formale, tanto più numerose saranno le unioni valide in seguito contratte, soprattutto da persone che non avrebbero mai seguito la forma canonica e – se il loro caso si dovesse ritenere di allontanamento formale della Chiesa – la loro unione diventerà valida davanti alla Chiesa e, se dovesse coinvolgere un altro battezzato, sarà anch'essa ritenuta un sacramento.

Le difficoltà di interpretazione e le perplessità che potevano sorgere a proposito dell'operatività dell'atto di abbandono portarono la dottrina a sollecitare un responso autoritativo circa la portata dell'espressione *atto formale di abbandono*¹¹ o addirittura la sua soppressione.¹²

117, in (a cura di J. Carreras), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia* cit., 149-179; P. ETZI, *Considerazioni sull'"actus formalis defectiois" di cui nei cann. 1086 § 1, 1117 e 1124 del C.I.C.*, in *ibid.*, 215-250; A. RIBOT, *La exención de la forma canónica del matrimonio de quienes han abandonado la Iglesia mediante acto formal (can. 1117)*, Roma 2004.

¹⁰ Si vedano al riguardo le riflessioni di MONETA, P., *I soggetti tenuti ad osservare la forma canonica: il canone 1117* cit.

¹¹ Ne dà notizia lo stesso Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi: cfr. *Communicaciones* 27 (1995) 31. Cfr. M.A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio* cit., 256; R. NAVARRO VALLS, commento al can. 1117, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV, Pamplona 1996, 1468; J.F. CASTAÑO, *Legislación matrimonial de la Iglesia*, Salamanca 1994, 379; V. DE PAOLIS, *Alcune annotazioni circa la formula "actu formali ab Ecclesia Catholica deficere"* cit., 607-608; J. FORNÉS, *La forma en el matrimonio de un católico con un no católico* cit., 86; T. RINCÓN-PÉREZ, *Alcance canónico de las fórmulas "abandono notorio de la fe católica" y "apartamiento de la Iglesia por acto formal"* cit., 113.

¹² Cfr. P. LÓPEZ GALLO, *Formal defection from the Catholic Church*, in *Monitor Ecclesiasticus* 123 (1998) 620-646; S. VILLEGIANTE, *Dispensabilità della forma di celebrazione del matrimonio e problematica inerente all'abbandono della fede con atto formale*, in *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, 159-173.

Le difficoltà di interpretazione e la necessità di garantire la certezza giuridica portarono spesso la dottrina e la giurisprudenza ad un'applicazione restrittiva, riscontrando l'abbandono formale laddove il fedele si fosse rivolto all'autorità ecclesiale, dimodoché questa potesse *fare fede* dell'abbandono avvenuto. C'è una recente decisione c. Verginelli che muove anche in tale linea, in quanto non riconosce la defezione dalla Chiesa nella frequentazione e battesimo in una setta acattolica: la moglie, battezzata cattolica neonata, fu ribattezzata in una comunità acattolica nel 1983. Il ponente richiede per l'abbandono formale e l'essenzone dalla forma "in defectione ab Ecclesia uti talis publice agnoscitur necessaria certa forma seu solemnitas ut quendam actum publicum quis possit serio ac valide significare" (n. 7). "Hoc, igitur, in sensu videntur intellegi verba "actu formali", non materiali aut virtuali, scilicet quo intenderetur vera intentio defectoris discedendi ab Ecclesia Catholica coram Ecclesiae legitima auctoritate legitime manifestata et accepta, non, contra, coram auctoritate novae selectae confessionis" (n. 11).¹³

Nella presentazione del *motu proprio*, mons. Coccopalmerio si è riferito ai tentativi di soluzione della questione emersi in seno al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi: "La questione fu trattata inizialmente nella Sessione Plenaria del 3 giugno 1997. I Padri della Plenaria approvarono la formula di un *dubium* e il relativo *responsum* per realizzare eventualmente una Interpretazione autentica sulla precisa portata giuridica di detta clausola, ma ritennero opportuno procedere prima a una consultazione delle Conferenze episcopali circa le esperienze, positive e negative, provenienti da queste prescrizioni, al fine di poter valutare tutte le circostanze prima di prendere una decisione".

La consultazione delle Conferenze episcopali, continua il presidente del Pontificio Consiglio, è avvenuta nei due anni successivi e al dicastero "sono pervenute una cinquantina di motivate risposte, rappresentative dei cinque Continenti, compresi tutti i Paesi con un episcopato rilevante come numero. In alcuni luoghi non c'erano significative esperienze in argomento; nella maggioranza, però, emergeva il bisogno di un chiarimento sulla portata precisa di questo inciso o, meglio, si desiderava la sua completa soppressione".

Il presidente aggiunge che i risultati della consultazione vennero sottoposti ad una nuova sessione Plenaria del Pontificio Consiglio, tenutasi il 4 giugno 1999, "che approvò all'unanimità di proporre la soppressione del menzionato inciso, e il Servo di Dio Giovanni Paolo II confermò tale decisione nell'Udienza del 3 luglio 1999, incaricando di preparare l'opportuno testo normativo".

¹³ Dec. c. Verginelli, *Camden.*, del 25 febbraio 2005.

4. *La Lettera Circolare del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*
(13 marzo 2006)

Malgrado il Pontificio Consiglio avesse deciso di sopprimere la clausola, e il Romano Pontefice avesse confermato tale decisione, mentre era in corso di preparazione il testo normativo il dicastero dovette esprimersi riguardo l'interpretazione dell'espressione "atto formale di defezione". Infatti, dopo diverse risposte particolari, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi inviò il 13 marzo 2006 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, una *Lettera Circolare*¹⁴ nella quale si forniva un'interpretazione dell'atto di defezione decisamente restrittiva. La dottrina ha visto nel contenuto della Lettera Circolare una risposta al problema sorto in ambito germanico riguardante la portata canonica dell'uscita dalla Chiesa (la *Kirchenaustritt*) dei cattolici tedeschi che non volevano pagare il *Kirchensteuer*.¹⁵ Mons. Coccopalmerio fa riferimento ad "una questione del tutto diversa, che richiedeva però opportuno chiarimento, e riguardava esclusivamente alcuni Paesi centro-europei: si trattava dell'efficacia ecclesiale dell'eventuale dichiarazione fatta da un cattolico davanti al funzionario civile delle tasse di non appartenere alla Chiesa cattolica e, in conseguenza, di non essere tenuto a versare la cosiddetta tassa per il culto".

La Lettera circolare del 2006, probabilmente per arginare un'interpretazione che facesse entrare nel can. 1117 detta *Kirchenaustritt*, concludeva che l'abbandono formale, ai sensi del can. 1117, era riscontrabile soltanto quando tale atto di abbandono fosse formalizzato davanti all'autorità ecclesiastica, che in questo modo avrebbe potuto garantire la portata teologica della volontà di abbandono (al quale si voleva dare un contenuto equiparabile all'eresia, apostasia o scisma, con le conseguenze penali che ne derivavano): "soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell'atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l'*actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica*, con le rispettive sanzioni canoniche (cfr. can. 1364 § 1)".

Tale interpretazione, sebbene avrebbe potuto giovare alla certezza giuridica, certamente limitava l'esercizio dello *ius connubii* e metteva in discussione la stessa *ratio* della norma che aveva sancito l'esenzione dall'obbligatorietà della forma canonica ai cattolici che avevano abbandonato formalmente la Chiesa e che non avrebbero mai scelto di sposarsi in Chiesa. Sarebbero

¹⁴ «Communicationes» 38 (2006) 170-184.

¹⁵ Cfr. M. NELLES, *Der Kirchenaustritt – kein „actus formalis defectionis“*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 175 (2006) 353-373; L. MÜLLER, *Die Defektionsklauseln im kanonischen Eherecht. Zum Schreiben des Päpstlichen Rates für Gesetzestexte an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen vom 13. März 2006*, in *Ibid.*, 374-396.

stati molto limitati gli atti di defezione presentati davanti all'autorità, per cui l'esenzione dall'obbligatorietà della forma e la conseguente validità del matrimonio celebrato in altre forme pubbliche sarebbe risultata una possibilità più teorica che reale.

In ogni caso, le evidenti difficoltà di applicazione di detta Circolare del 2006 (segnalate almeno dalle conferenze episcopali italiana e spagnola)¹⁶ portarono poco dopo il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ad ammettere l'efficacia della comunicazione dell'abbandono senza il rapporto personale tra pastore e fedele, nel caso in cui il fedele si rifiutasse di tenere tale confronto con l'autorità. In tal modo, veniva svuotata nella pratica la finalità che aveva portato il Pontificio Consiglio ad intervenire, e cioè, la necessità di verificare di persona che la defezione avesse un contenuto teologico e non solo amministrativo: la coincidenza dei due elementi (il profilo teologico dell'atto interiore e la sua manifestazione nel modo stabilito dal Pontificio Consiglio). Il dicastero infatti era stato costretto ad ammettere la possibilità di defezione unilaterale, quando il fedele non avesse risposto alle sollecitazioni dell'autorità, per cui nella pratica si aveva una presunzione di coincidenza tra i piani amministrativo e teologico, che era ciò che il Pontificio Consiglio voleva evitare.¹⁷

5. *Le motivazioni della soppressione della clausola: garantire la certezza giuridica a scapito dell'esercizio dello ius connubii*

Le difficoltà di interpretazione e di applicazione hanno portato alla soppressione della clausola. Il proemio del motu proprio segnala come motivazioni della soppressione: "Anzitutto è apparsa difficile la determinazione e la configurazione pratica, nei casi singoli, di questo *atto formale di separazione* dalla Chiesa, sia quanto alla sua sostanza teologica sia quanto allo stesso aspetto canonico. Inoltre sono sorte molte difficoltà tanto nell'azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali. Infatti si osservava che dalla nuova legge sembravano nascere, almeno indirettamente, una certa facilità o, per così dire, un incentivo all'apostasia in quei luoghi ove i fedeli cattolici sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste, che stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi; inoltre essa rendeva

¹⁶ Cfr. «Communicationes» 38 (2006) 186-188.

¹⁷ Cfr. F. MARTI, *Quali novità riguardo all'atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica di cui ai cc. 1117, 1086 §1 e 1124? Un commento alla Lettera Circolare del PCL del 13 marzo 2006*, «Ius Ecclesiae» 19 (2007) 247-268; F.R. AZNAR GIL, *Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Carta circular sobre el actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, 13 marzo 2006 (Prot. no. 10279/2006). Texto y comentario*, «Revista Española de Derecho Canónico» 63 (2006) 125-196; M. MOSCONI, *L'abbandono pubblico o notorio della Chiesa e in particolare l'abbandono con atto formale*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 20 (2007) 35-59.

difficile il ritorno di quei battezzati che desideravano vivamente di contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento del precedente; infine, omettendo altro, moltissimi di questi matrimoni diventavano di fatto per la Chiesa matrimoni cosiddetti clandestini”.

Certamente, un'interpretazione dubbia dell'atto di defezione rendeva difficile l'apprezzamento della validità o meno (e del carattere sacramentale del matrimonio se celebrato tra due battezzati) delle unioni dei cattolici che, lontani dalla pratica religiosa, intendevano esercitare il diritto al matrimonio scegliendo forme di celebrazione diverse da quella canonica. È vero che l'interpretazione dubbia nuoce alla vita giuridica, ma è anche vero che la possibilità di agevolare l'esercizio dello *ius connubii* costituisce un obiettivo prioritario del processo di revisione del Codice, come abbiamo segnalato.

Il legislatore ha cercato di fare il possibile per armonizzare i due traguardi: facilitare l'esercizio dello *ius connubii* limitando al massimo le nullità per motivi formali, e garantire la certezza giuridica. Nel 1983, si è privilegiato il primo scopo, per cui il Codice aveva optato per rendere possibile che i fedeli che mai avrebbero osservato la forma canonica (perché appunto avevano abbandonato formalmente la Chiesa) potessero almeno esercitare il diritto fondamentale al matrimonio. Tali matrimoni, celebrati per lo più in forma civile, erano da considerarsi canonici e – se celebrati tra battezzati – anche sacramentali.

Ma d'altra parte, bisogna fare i conti con la possibilità di fallimento del matrimonio (forse più elevata nei fedeli che hanno abbandonato la Chiesa e sono meno consapevoli della serietà degli impegni coniugali, nonché dell'aiuto della grazia per adempierli), e il moltiplicarsi delle situazioni matrimoniali irregolari in questi fedeli validamente sposati il cui matrimonio è fallito. L'augurabile riavvicinamento alla fede di questi fedeli si trovava però con l'ostacolo della validità del matrimonio precedente, in forza del can. 1117. Come abbiamo segnalato, il proemio del presente *motu proprio* sottolinea che la clausola di esenzione contenuta in detto canone “rendeva difficile il ritorno di quei battezzati che desideravano vivamente di contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento del precedente”.

In definitiva il *motu proprio* vuole da una parte evitare l'incertezza riguardo i fedeli obbligati alla forma e dall'altra evitare che molti rimangano “intrappolati” in un matrimonio valido ma fallito. Si è voluto garantire la possibilità di “ricostruire” la vita ai fedeli che, non osservando la forma canonica in questo modo rimangono “liberi” in previsione del nuovo matrimonio da celebrare una volta fallito quello invalido. Ma di fatto a tali fedeli viene negato l'esercizio dello *ius connubii*: chi ha abbandonato la Chiesa quasi sicuramente non si sposerà in forma canonica (a meno che non sia l'altra parte a volerlo fortemente), per cui la volontà di donarsi coniugalmente rimane in questi casi necessariamente inefficace.

Né va dimenticato che, per i fedeli semplici, queste situazioni (di matrimoni civili dichiarati inesistenti dopo una lunga convivenza; e con la conseguente facilità di sposarsi in Chiesa una volta sciolta quell'unione) sono, molto spesso, motivo di scandalo.

A questo punto possiamo domandarci, tenendo presenti tutti i beni in gioco (in primo luogo l'esercizio dello *ius connubii*), se la soluzione adoperata dal motu proprio (ritenere obbligati alla forma tutti i battezzati nella Chiesa cattolica, senza possibilità di esenzioni) era l'unica soluzione possibile. Concretamente, proporrei alcune riflessioni riguardo l'opportunità di riconsiderare la necessità *ad validitatem* della forma canonica.¹⁸

6. *Un modo per garantire l'esercizio dello ius connubii e la certezza giuridica: il ripensamento della forza invalidante della forma canonica*

Uno dei suggerimenti più volte avanzato durante i lavori conciliari, e più precisamente nelle *animadversiones* inviate dai vescovi nella fase antepreparatoria del Concilio è significativamente quello di sopprimere la forza irritante della forma canonica.¹⁹ La proposta si ritrova nei lavori di revisione del Codi-

¹⁸ Riprendiamo sostanzialmente quanto abbiamo esposto in *La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio* cit., e in *La forma del matrimonio nella giurisprudenza della Rota Romana*, in AA.Vv., *La giurisprudenza della Rota sul matrimonio (1908-2008)*, Città del Vaticano 2010, 229-279. Si è mostrato anche favorevole alla tesi che ora proponiamo C.J. ERRÁZURIZ M., *Contratto e sacramento: il matrimonio, un sacramento che è un contratto. Riflessioni attorno ad alcuni testi di San Tommaso d'Aquino*, in AA. Vv., *Matrimonio e sacramento*, Città del Vaticano 2004, 43-56.

¹⁹ "Obligatio ad formam catholicam non sit amplius ad validitatem sed muniatur poena S. Excommunicationis" (S. Andreae et Edimburgen); "Ne retineatur necessitas iurisdictionis ad validitatem matrimonii" (Zamoren); "Ad validitatem matrimonii si omnia constant sufficient testes" (Lippen); "Estne bonum quod matrimonium in bona fide civiliter initum inter fidelem invalidum sit ob defectum formae (can. 1099 § 2)?" (Bobodiulassen); "Ubi pauci sunt sacerdotes matrimonium civile habeatur legitimum servatis impedimentis canonicis" (46 vescovi orientali) (*Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, Series I, Antepreparatoria. Appendix Vol. II. Pars II.*, 166-174). "... quarendum est an nova lex ferri possit qua omnia matrimonia censeantur valida quodcumque cum consensu et externalitate a lege naturalis requisitis celebrentur, ita ut omnes, etiamsi catholici, coram auctoritate publica contrahentes, valida contrahant. Ut omnes Ecclesia Catholica baptizati licite contrahant, sub poena excommunicationis speciali modo reservanda, obligari debeant ut coram parochio et duobus testibus nuptias ineant. Ante absolutionem..." (Card. Cushing, in *Acta et Documenta series I, vol. II, pars VI*, 281). "Ut matrimonium civile solemne et legaliter celebratum inter christianos possit habere effectus religiosos sive Sacramenti, cum obligatione quamprimum Curiae sivi paroeciali sive episcopali nuntiandi huiusmodi celebrationis notitiam" (de Uriarte); (in *Acta et Documenta series I, vol. II, pars VII*, 330); "Ut, ubi pauci sint sacerdotes, quod in locis missionis ut Brasilia accidit, civilis habeatur contractus ut legitimum matrimonium, servatis de iure servandis quoad canonica impedimenta" (Batú Wichrowski) (*ibid.*, 532). "Ad bonum animarum tutandum et ad admirationem acatholicorum vitandam, mihi videtur praescrpta c.i.c. circa "formam" Matrimonii reconsideranda esse. Opinor enim Matrimonia

ce, ma con molta minor forza: una sola conferenza episcopale suggerì *ut in lege quoque canonica aliqua ratio habeatur de forma a lege civili statuta ad matrimonium contrahendum*; la risposta del *coetus* di revisione fu che tale proposta *hodiernae tendentiae saecularizationis indulget*.²⁰

Certamente, una riforma del genere non è compito semplice, poiché richiederebbe un'ampia e approfondita riflessione. A nessuno sfugge che le perplessità che può destare la soppressione della forza invalidante della forma di celebrazione non sono di poco conto, anche se di carattere eminentemente pratico. Una prima difficoltà alla soppressione della forza invalidante della forma può essere riscontrata nella facilità probatoria che comporta l'attuale forma canonica, attuabile in tutto il mondo perché è mondiale la diffusione dell'ordinamento canonico; se venisse a mancare la sicurezza che dà la forma oggi vigente come condizione di validità, le difficoltà probatorie sullo stato delle persone potrebbero moltiplicarsi. A nostro avviso, però, tali difficoltà probatorie sarebbero minori rispetto a quelle che potevano essere causate da un'interpretazione dubbia della clausola di defezione soppressa dal presente *motu proprio*.

Pensiamo, ad esempio, ai fedeli che, per mancanza di fede o per tiepidezza, ignorano la forma canonica e si sposano civilmente: la normativa oggi vigente, da una parte li ritiene non sposati, e dall'altra vede queste unioni con un'alta probabilità di fallimento, per cui, una volta fallito il matrimonio e maturata la loro fede, si pensa, i coniugi si troveranno liberi di sposarsi in Chiesa.

Se invece la forma fosse richiesta soltanto per la liceità, si potrebbe pensare che questi coniugi "destinati al fallimento" si troverebbero sposati "senza accorgersene". Continuando con questo esempio, si può riscontrare un'altra obiezione alla soppressione della forza invalidante della forma: nel regime attuale, il giudizio sulla validità del matrimonio di questi stessi fedeli che hanno ignorato la forma canonica viene "facilitato" appunto dalla sua esistenza, per cui la mancanza di forma canonica rende non necessaria ogni indagine sulla veracità del consenso. Se invece la forma non fosse richiesta *ad valorem*, si potrebbe ipotizzare che l'eventuale giudizio sulla validità del loro consenso – a ragione di quella presunta immaturità che li rende inclini al fallimento – risulterebbe alquanto più difficile.

contracta contra praescriptum can. 1099 illicita potius quam invalida consideranda esse" (Patriarchae Hierosolymitani Latinorum, in *Acta et Documenta*, ser. I, vol. II, pars IV, 438).

²⁰ «Communicationes» 10 (1978) 96-97; cfr. M. A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio* cit., 229 s.; G. DI MATTIA, *La forma canonica del matrimonio. Revisione radicale*, Roma 1972; P. BARBERI, *La celebrazione del matrimonio cristiano. Il tema negli ultimi decenni della teologia cattolica*, Roma 1982, 279-313; P. HUIZING, *Some proposals for the formation of matrimonial law: impediments, consent, form*, II, in *The Heythrop Journal* 7 (1966) 169-182; 269-286.

Certo, si tratta di casi limite e nei quali è in gioco la possibilità di facilitare l'ammissione ai sacramenti di quei fedeli che si trovano in situazione irregolare, il che è di grande importanza pastorale. In questo senso, anche se paradossalmente, l'esistenza di una forma *ad valorem* è un fattore che facilita la regolarizzazione di queste situazioni, appunto irregolari. Anzi, si può perfino dire che, per tali impostazioni, la nullità del matrimonio viene presentata come un *bene* che permette la regolarizzazione successiva e l'accesso alla vita sacramentale; quasi come un premio a chi disubbidì a un precetto dell'autorità.

Ma, per i fedeli semplici, come abbiamo segnalato, queste situazioni sono, molto spesso, motivo di scandalo. È vero che la possibilità di essere ammessi ai sacramenti con la regolarizzazione della propria situazione ecclesiale, dopo la dichiarazione di inesistenza dell'unione civile può costituire un bene per i fedeli. Ma è anche vero che è in gioco il diritto al matrimonio: se, a causa dell'esistenza della forma, ci sono di fatto fedeli che non possono esercitarlo, ciò non può essere un bene. Come abbiamo segnalato, questo fu il motivo principale che spinse il legislatore ad introdurre l'esenzione dall'obbligatorietà del can. 1117, soppressa col presente motu proprio.

Un ripensamento della forza invalidante della forma potrebbe servire a meglio distinguere la forma canonica – come espressione della comunione – dall'esercizio dello *ius connubii*: tale diritto potrebbe essere esercitato col ricorso a qualsiasi forma pubblica di celebrazione, mentre la piena comunione ecclesiale richiederebbe l'osservanza della forma canonica: i fedeli che la ignorassero rimarrebbero sposati ma in situazione irregolare per mancanza di comunione (poiché la comunione ecclesiale comprende la *communio disciplinae*), e non potrebbero essere ammessi ai sacramenti.

La considerazione della forma del matrimonio come strumento al servizio della volontà matrimoniale dei coniugi, dovrebbe far riflettere se non sarebbe meglio rendere possibile l'effettivo esercizio dello *ius connubii* esigendo la forma soltanto per la liceità della celebrazione del matrimonio. I fedeli dei casi menzionati – quelli che ignorano la forma – potrebbero sposarsi e veder riconosciuta la loro volontà coniugale davanti alla società, prima quella civile e poi anche quella ecclesiale. A nostro avviso, ciò gioverebbe al bene dei fedeli molto più che l'ipotetico bene di una regolarizzazione della propria posizione davanti alla Chiesa basata sulla presunzione di aver celebrato un matrimonio “destinato al fallimento”.

In questo senso, non è difficile scorgere una diffusa e pessimistica presunzione *pro nullitate* (spesso, tramite una non ben definita esclusione implicita della dimensione sacramentale) in chi ha abbandonato la fede o si è allontanato dalla Chiesa, in chi sceglie la forma civile a scapito di quella canonica, e in genere in chi manifesta freddezza o distacco verso la fede o non aderisce coscientemente ad essa. Nei casi di abbandono della fede o della Chiesa, potrebbe darsi un rifiuto del matrimonio in quanto collegato con il progetto di

Dio; ma tale rifiuto va provato nei singoli casi, senza che si possa formulare la menzionata presunzione *pro nullitate* per il solo fatto dell'allontanamento dalla Chiesa, indipendentemente cioè dalla reale portata della volontà coniugale o meno del soggetto.

Tali presunzioni infatti contrastano con l'apprezzamento realista e positivo che fa Giovanni Paolo II nella *Familiaris consortio*, dove ritiene che i battezzati – anche quelli che si sposano senza una completa consapevolezza dei contenuti cristiani del matrimonio – possono essere sempre in grado “di sposarsi secondo questo progetto divino”. Anzi, aggiungeva Giovanni Paolo II, tale decisione (che non soltanto è alla portata di tutti i fedeli – anche di quelli indifferenti – ma costituisce un vero diritto) “di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia”.²¹

La forma tridentina ha recato notevoli servizi al matrimonio: la precostituzione della prova in tempi di incertezza e mancanza di pubblicità; la difesa dell'identità del matrimonio e della giurisdizione della Chiesa. È a tutti chiaro come oggi la prima funzione potrebbe essere garantita dalle formalità previste dai legislatori civili. Ciò non costituirebbe un ritorno privatistico ai matrimoni celebrati senza alcuna pubblicità.²² Oggi sarebbe inaccettabile una celebrazione clandestina: si potrebbe sostenere che lo vieti lo stesso diritto naturale, in forza di quella dimensione formale e sociale che deve essere sempre presente nell'origine del matrimonio. In questo senso, come fa notare Carreras, il matrimonio non è un atto né pubblico né privato: è un atto personale (privato e pubblico a un tempo), un atto della persona con una dimensione che coinvolge necessariamente la società, per cui non può essere celebrato privatamente o clandestinamente.²³

Infatti, l'esistenza di una qualche forma pubblica per la validità del matrimonio è indispensabile perché richiesta dal diritto naturale, dalla stessa

²¹ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 68. Cfr. sulla questione GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, e il nostro *L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio nel recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale*, in H. FRANCESCHI - M-A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto canonico matrimoniale e processuale*, Roma 2009, 101-127.

²² Manifesta questo timore P. MONETA, *I soggetti cit.*

²³ Il matrimonio come atto personale ha certamente una dimensione privata (può essere posto soltanto dalle persone singole) nonché pubblica. Poiché è in gioco il bene pubblico, deve intervenire la società riconoscendo la sua legittimità giuridica; cfr. J. CARRERAS, *Las bodas: sexo, fiesta y derecho*, Madrid 1998, 130-131, dove aggiunge che quando si perse la centralità della festa di nozze, il matrimonio acquisì una valenza privatistica, che fu corretta da una soluzione pubblica, la forma e i registri, che sbocciò nel formalismo tridentino e post-tridentino: da una visione privata a una visione pubblica del consenso.

natura del matrimonio: per cui sarebbero assolutamente da escludere le celebrazioni private, poiché ogni consenso efficiente ha delle esigenze formali inseparabili dalla formazione della volontà veramente matrimoniale. Anche le altre funzioni svolte a Trento dalla forma – la salvaguardia dell'identità del matrimonio e della giurisdizione della Chiesa – andrebbero vissute in un modo nuovo, visto che il mantenimento della forma nei secoli successivi ha contribuito – pur involontariamente – alla snaturalizzazione del matrimonio.

La rivalutazione della forma del matrimonio, in altre parole, non può più riguardare soltanto la necessità di dare certezza e pubblicità dell'avvenuta celebrazione – il che si può raggiungere con altre vie –, bensì deve puntare sulla promozione di tutti i valori ecclesiali in gioco. Valori che, bisogna ammettere, una visione troppo formalista, aiuta solo ad oscurare. Per cui, viste le disfunzioni riscontrate nei secoli di operatività della forma *ad validitatem*, un'eventuale forma richiesta *ad liceitatem* potrebbe essere l'occasione per una più incisiva pastorale matrimoniale, anche perché la soppressione della forza invalidante non comporterebbe minimamente la soppressione completa della forma, che si richiederebbe, appunto per la lecita celebrazione del matrimonio, e i fedeli sarebbero tenuti a veder riconosciuta la loro unione da parte dell'autorità ecclesiale.

Come si realizzerebbe tale riconoscimento? Ordinariamente, come avviene nel regime attuale, si effettuerebbe nel momento della celebrazione del matrimonio, poiché come dicevamo i fedeli sarebbero sempre tenuti ad osservare la forma. Chi invece non l'avesse osservata, dovrebbe presentarsi all'Ordinario o al parroco affinché, come si fa ordinariamente prima di sposarsi in forma canonica, si accerti amministrativamente che il matrimonio già celebrato riunisce i requisiti necessari per la sua validità. In tal caso, il matrimonio andrebbe iscritto nel registro dei matrimoni, essendo tale iscrizione il modo di provare che è avvenuto l'accertamento.²⁴

Segnaliamo ancora molto brevemente altre precisazioni riguardo ad un'eventuale esigenza della forma *ad liceitatem*. In primo luogo, ciò non comporterebbe minimamente una canonizzazione della forma civile, soprattutto perché, come abbiamo detto, la Chiesa continuerebbe ad avere una forma, richiesta obbligatoriamente come un dovere grave in considerazione della materia sacramentale in gioco. Né si sosterebbe la tesi che il ricorso alla forma civile debba necessariamente aprire la porta a un eventuale *modello* contrastante con la verità sul matrimonio, ammesso che ci sia un vero mo-

²⁴ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio. Un sacramento che è un contratto* cit., dove aggiunge che solo a partire da tale accertamento con esito positivo, il fedele potrebbe avvicinarsi di nuovo all'Eucaristia, giacché prima la sua situazione sarebbe da considerarsi di grave peccato oggettivo pubblico agli effetti del can. 915.

dello matrimoniale civile.²⁵ E ciò, per due ragioni: perché il matrimonio lo fanno i coniugi e non la forma di ricezione né l'ordinamento che lo accoglie; e perché l'oggetto del consenso non è il modello matrimoniale, ma la persona dell'altro coniuge, nella sua coniugalità.²⁶ Inoltre, bisogna tener presente che con l'evoluzione sperimentata dal matrimonio civile (che all'origine è semplicemente la versione secolare di quello canonico), con l'introduzione del divorzio e di altre situazioni sociologiche patologiche che si vogliono equiparare al matrimonio, è sempre più difficile parlare di vero modello matrimoniale e familiare civile. Nell'ambito civile infatti coesistono veri matrimoni con altre situazioni più o meno somiglianti al matrimonio, indipendentemente dal nome che il legislatore decida di dare a tali situazioni: com'è logico, saranno matrimoni non per il fatto che così vengano chiamati dal legislatore ma se aderiscono al progetto divino sull'uomo e la donna.²⁷

In ogni caso, è bene sottolineare che la soppressione della forza invalidante (e la conseguente possibilità di celebrare valido matrimonio in forma civile, per esempio), non comporta minimamente l'introduzione di due tipi di matrimonio celebrati dai fedeli: uno civile e uno religioso, uno "naturale" e uno sacramentale. La questione ci porterebbe molto lontano, perché tocca punti centrali dell'essenza del matrimonio come l'unicità della realtà matrimoniale precedente alle regolamentazioni positive (alla quale abbiamo già accennato) oppure alla continuità tra la dimensione naturale e sacramentale del matrimonio dei battezzati, che non dipende minimamente dalla forma

²⁵ Cfr. M.A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio* cit., 191 s.; G. LO CASTRO, *L'idea di matrimonio e i rapporti interordinamentali*, in *Tre studi sul matrimonio*, Milano 1992, 41-87; ID., *Il matrimonio nella scienza dei giuristi*, in *ibid.*, 89-122, pubblicato anche su «Ius Ecclesiae» 4 (1992) 35-55; A.M. PUNZI NICOLÒ, *Due modelli di matrimonio*, «Il Diritto Ecclesiastico» 97 (1986) 13 s.; G. DALLA TORRE, *Ancora su due modelli di matrimonio*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiale* 5 (1988) 33 s.; R. NAVARRO VALLS, *El modelo matrimonial de la legislación histórica española*, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense» 78 (1991-92) 205-234; ID., *Matrimonio y Derecho*, Madrid 1995.

²⁶ Cfr. J. HERVADA, *Relección sobre la esencia del matrimonio y el consentimiento matrimonial*, in *Vetera et Nova*, II, Pamplona 1991, 937; J. CARRERAS, *L'oggetto del consenso matrimoniale*, «Ius Ecclesiae» 5 (1993) 139.

²⁷ Ma il fatto che una situazione chiamata matrimonio dalla legge civile non sia veramente matrimoniale, non comporta che la forma civile porti sempre e necessariamente ad un pseudo matrimonio. La realtà matrimoniale può venir meno soltanto se il consenso non contiene una vera donazione sponsale oppure in presenza di ostacoli stabiliti dal legislatore competente (canonico), che rendono inefficace il consenso prestato. Di conseguenza, non è impossibile l'ingresso nel matrimonio canonico dalla porta del funzionario civile. Un altro conto è che il ricorso alla forma civile a scapito di quella canonica possa contenere, in certi casi, una volontà che non sia veramente matrimoniale. Ma questa possibilità va verificata caso per caso, senza accogliere una presunzione *pro nullitate* (né un'esclusione implicita della sacramentalità, come talvolta è stato ipotizzato) che né il Codice né la natura delle cose giustificano.

di celebrazione, se è una forma ritenuta capace di soddisfare il principio formale.²⁸

Siamo consapevoli delle difficoltà e le incognite che potrebbe recare un cambiamento così radicale. La principale obiezione sta nel ritenere che la più importante funzione della forma – di riconoscimento e di protezione della verità del consenso – si soddisferebbe meglio col regime attuale nel quale i fedeli sono tenuti a rapportarsi con la comunità e l'autorità ecclesiale. Ma non si può dimenticare che – come abbiamo detto –, in un regime di forma *ad liceitatem*, il fedele sarebbe sempre tenuto a rapportarsi con la comunità e con l'autorità ecclesiale con un obbligo giuridico di tale entità da essere anche moralmente grave. Tale esigenza dovrebbe ritenersi ineliminabile, a ragione della piena comunione cattolica nel celebrare un sacramento (o comunque un matrimonio che può arrivare ad esserlo mediante il battesimo dell'altro coniuge) e come aiuto pastorale e garanzia per la stessa validità e fruttuosità sacramentale del matrimonio, particolarmente necessaria in tempi di confusione generalizzata sull'essenza stessa del matrimonio.²⁹

Il presente *motu proprio* muove apparentemente da altri presupposti (la garanzia della certezza giuridica, l'apertura alla regolarizzazione delle unioni invalidamente celebrate). È vero che l'interpretazione dubbia della clausola ora soppressa poteva nuocere alla vita giuridica, ma è anche vero che la rilevanza pratica della clausola (oltre i problematici casi di ambito tedesco) riguardava una grande intuizione conciliare e del legislatore canonico: fare in modo che la volontà veramente coniugale fosse efficace, riuscisse cioè a costituire il vincolo. In questo senso, l'esigenza soltanto *ad liceitatem* della forma canonica (mantenendo una forma pubblica per la validità dell'unione) potrebbe aiutare e alla certezza e all'esercizio dello *ius connubii*. In tal modo si metterebbe anche in evidenza l'unicità della realtà matrimoniale e la ricchezza del segno sacramentale che è radicato nella stessa realtà naturale:³⁰ la volontà di sposarsi secondo il progetto divino, e cioè – riprendendo le parole di Giovanni Paolo II prima citate – “di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata”, costituisce il segno sacramentale del matrimonio, ed è bene che costituisca efficacemente il vincolo davanti alla Chiesa, proprio perché tale volontà matrimoniale naturale “implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia”.³¹

MIGUEL A. ORTIZ

²⁸ Si veda in questo senso GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003.

²⁹ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio. Un sacramento che è un contratto* cit.

³⁰ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 8.

³¹ GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, 68.